

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 1 febbraio 2016, n. 30

CIG in deroga 2015/Garofalo snc dei F.lli G.ppe e Silvio. Errata corrige motivazione mancata ammissione DD 1751 del 05.10.2015.

L'anno 2016 addì 01 del mese febbraio in Bari, presso la Sezione Politiche per il Lavoro

Il Dirigente del Servizio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

- Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
- Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno solare;
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 09.01.2015, *"la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale"*;

- Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;
- Vista l'istanza dell'impresa Garofalo snc dei F.lli G.ppe e Silvio per il periodo dal 01.02.2015 al 31.03.2015, non ammessa al trattamento al trattamento di integrazione salariale giusta determina dirigenziale n. 1751 del 05.10.2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 29.10.2015 con la seguente motivazione "*IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 09.01.2015 (PROSPETTIVE RIPRESA LAVORO; FABBISOGNO ORE CIG; OBBLIGO PRESENTAZIONE 8 GG CPI)*";
- Vista l'istanza di riesame trasmessa a mezzo pec in data 09.11.2014 dalla su indicata società a seguito determina di rigetto n. 1751 del 05.10.2015;
- Considerato che, in sede di istruttoria dell'istanza di riesame, è emerso che, per mero errore materiale, è stata indicata una motivazione di rigetto non corretta, si rende necessario annullare parzialmente l'atto dirigenziale n. 1751 del 05.10.2015 limitatamente alla società Garofalo snc dei f.lli G.ppe e Silvio e modificare la suddetta motivazione con la seguente: "*ISTANZA CARTACEA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE PREVISTO - RIF. ACCORDO REGIONE PUGLIA PARTI SOCIALI*";
- Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che "*la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica*", non sussistono i presupposti per l'autorizzazione al trattamento di cassa integrazione in deroga per il motivo sopra riportato.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di prendere atto che, per mero errore materiale, l'istanza presentata dall'impresa Garofalo snc dei F.lli G.ppe e Silvio non è stata ammessa al trattamento di cassa integrazione in deroga giusta determina dirigenziale n. 1751 del 05.10.2015 per la seguente motivazione: "*IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 09.01.2015 (PROSPETTIVE RIPRESA LAVORO; FABBISOGNO ORE CIG; OBBLIGO PRESENTAZIONE 8 GG CPI)*";
2. Di non poter considerare ammissibile l'istanza di riesame presentata dalla società precedentemente indicata;
3. Di annullare limitatamente all'impresa Garofalo snc dei F.lli G.ppe e Silvio, il provvedimento n. 1751 del 05.10.2015 e sostituire la su indicata motivazione di rigetto con la seguente motivazione: "*ISTANZA CARTACEA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE PREVISTO - RIF. ACCORDO REGIONE PUGLIA PARTI SOCIALI*";

4. Che l'impresa su indicata per il periodo dal 01.02.2015 al 31.03.2015 non è ammessa al fruire del trattamento di Cig in deroga per la seguente motivazione *ISTANZA CARTACEA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE PREVISTO - RIF. ACCORDO REGIONE PUGLIA PARTI SOCIALI* e non per *"IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 09.01.2015 (PROSPETTIVE RIPRESA LAVORO; FABBISOGNO ORE CIG; OBBLIGO PRESENTAZIONE 8 GG CPI)"* così come indicato nell'atto dirigenziale precedentemente citato;
5. l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, **non è autorizzata** ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore della impresa come sopra individuata;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
7. il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza
e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA